

Confedilizia NEWSLETTER

L'accesso alla casa al tempo di Sánchez

Il tema dell'accesso alla casa ha, da sempre, la straordinaria capacità di stimolare le espressioni più marcate e più estreme – come ha evidenziato il Presidente della Confedilizia su un articolo pubblicato su il *Foglio* – degli istinti demagogici di una parte consistente della politica e degli osservatori. Istinti ai quali, immancabilmente, si accompagnano proposte normative vincolistiche e illiberali: dal blocco degli sfratti (che è poi l'impedimento, da parte del Governo o del Parlamento, di dare esecuzione alle sentenze dei giudici, alla faccia del rispetto della magistratura) alla fissazione di canoni massimi di locazione (i cosiddetti "tetti agli affitti", tanto invocati in questi giorni), sino a quella sorta di contratto a tempo indeterminato ideato dal Governo Sánchez in Spagna per liberare gli inquilini da qualsiasi ansia sul dover un giorno lasciare l'abitazione da loro occupata.

La storia, evidentemente, non ha insegnato nulla. Al di là delle (sacrosante) obiezioni di principio, nessuna di queste ricette ha mai prodotto alcun risultato in termini di miglioramento delle possibilità di accesso alla casa.

Non è accaduto in Italia con la famigerata legge dell'equo canone, attraverso la quale negli anni Settanta si pensò di stabilire – per dirla con la relazione illustrativa del provvedimento – "meccanismi obiettivi di determinazione di un canone ispirato a criteri di equità", ma si ottenne il risultato di far allontanare i proprietari dal mercato dell'affitto o

di farli rifugiare nel sommerso. A tutto detrimento, di conseguenza, delle esigenze degli aspiranti inquilini con minori possibilità economiche.

Non è accaduto con i limiti agli affitti brevi, come spiegato in modo ampio e documentato dall'Istituto Bruno Leoni in uno studio curato da Davide Mattone e intitolato "Affitti brevi: Il divieto che non fa spazio". New York è arrivata a vietare del tutto questa forma di utilizzo delle case (consentita solo in caso di convivenza del proprietario con l'ospite) e l'unico effetto realmente percepibile è stato l'incremento del prezzo delle camere d'albergo. Cosa che a qualcuno avrà fatto certamente piacere, ma che non rispondeva propriamente agli intenti della misura.

Non accadrà neanche con le disposizio-

ni della proposta di regolamento sulla casa (*Affordable Housing Act*), con le quali la Commissione europea pretenderebbe di attribuire a non meglio precisate "autorità competenti" dei vari Paesi la facoltà da un lato di limitare le locazioni di breve durata e dall'altro di vendere o utilizzare immobili residenziali non destinati ad abitazione principale. Un testo pericoloso non solo per la grave compressione della libertà economica e del diritto di proprietà che lo contraddistingue, ma anche per la scelta – in una materia tradizionalmente estranea alle competenze Ue – della forma "aggressiva" del regolamento (quando in molti si aspettavano al massimo una raccomandazione), che fa temere ulteriori intrusioni nel campo dei diritti soggettivi dei cittadini europei.

Sull'accesso alla casa la demagogia perde sempre alla prova dei fatti

LEGGI QUI L'ARTICOLO INTEGRALE





**Unisciti alle nostre battaglie
e iscriviti alla Confedilizia della tua città:
info sul sito Confedilizia**

Seguici su



Ddl rilascio degli immobili, Confedilizia in audizione al Senato



**Guarda il video
completo dell'audizione**

La Confedilizia ha aperto – presso la Commissione Giustizia del Senato – il ciclo di audizioni parlamentari sul disegno di legge del Governo in materia di rilascio degli immobili. La posizione dell'associazione è stata illustrata dal presidente, Giorgio Spaziani Testa, e dal responsabile del Coordinamento legali, Carlo del Torre.

La Confederazione della proprietà edilizia ha manifestato il suo apprezzamento

per la scelta del Governo di intervenire in questa importante materia, esprimendo l'auspicio che nel dibattito parlamentare non si ceda alla tentazione di creare un inesistente duello fra sostenitori dei proprietari e difensori degli inquilini e si operi invece per intervenire costruttivamente sul testo al fine di perseguire il suo obiettivo essenziale: restituire fiducia ai locatori, indurli a destinare maggiormente alla locazione i loro immobili

e, di conseguenza, attraverso l'ampliamento dell'offerta, favorire una riduzione dei canoni e un più esteso accesso alla casa. Con il risultato di dare risposta alle esigenze abitative senza utilizzo di risorse pubbliche.

La Confederazione ha inoltre illustrato alcune proposte di integrazione e modifica dell'articolo, finalizzate a renderlo ulteriormente coerente ed efficace rispetto alle finalità perseguite.

Ddl sicurezza, Confedilizia: "estendere a tutti gli immobili la procedura accelerata contro le occupazioni abusive"

"Estendere a tutte le ipotesi di occupazione arbitraria di immobili la procedura accelerata di reintegrazione nel possesso". È la richiesta avanzata dalla Confedilizia nel corso di un'audizione svolta dinanzi alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge del Governo in materia di sicurezza.

La Confederazione – rappresentata dal responsabile del Centro Studi Antonio Nucera – ha espresso apprezzamento per l'intervento previsto dall'articolo 5 del provvedimento, che modifica l'art. 321-bis del codice di procedura penale eliminando il requisito dell'"unica abitazione effettiva" del denunciante, ampliando così l'ambito della procedura accelerata.

"Si tratta di una modifica positiva – ha detto Nucera – ma non ancora sufficiente a garantire una tutela pienamente efficace contro le occupazioni arbitrarie". Il testo, infatti, mantiene il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 634-bis c.p., relativa all'occupazione arbitraria dell'immobile altrui, senza estendere espressamente la procedura accelerata anche all'art. 633 c.p., che disciplina il delitto di invasione di terreni o edifici. Ne deriva che non tutte le ipotesi di occupazione arbitraria potrebbero beneficiare della nuova procedura.

La questione riguarda, in particolare, gli immobili che non costituiscono domicilio del proprietario o del legittimo detentore. In questi casi, l'assenza del requisito del domicilio esclude l'applicabilità dell'art. 634-bis c.p., pur in presenza di un'occupazione senza titolo e della conseguente sottrazione della disponibilità del bene.

Secondo la Confedilizia, pertanto, occorrerebbe inserire nel testo dell'art. 321-bis c.p.p., accanto al richiamo all'art. 634-bis, anche quello all'art. 633 c.p. Solo così la procedura accelerata potrebbe trovare applicazione in tutte le ipotesi di occupazione arbitraria di immobili.



Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Art. 634-bis c.p. – Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizii o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
2. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
3. Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
5. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 321-bis c.p.p. – Reintegrazione nel possesso dell'immobile

1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

(Omissis)

VITA PRATICA

Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia

Lavoratori domestici: il 4 ottobre è festa nazionale

Novità nella busta paga di ottobre di colf, badanti e baby sitter: arriva la ricorrenza di San Francesco d'Assisi, che fa passare da 12 a 13 le festività previste dal Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico. Lo ha segnalato Assindatcolf-Associazione dei datori di lavoro domestico aderente alla Confedilizia, precisando che la nuova voce comporterà un costo aggiuntivo per i datori di lavoro e dovrà essere considerata nella busta paga da consegnare al lavoratore a fine mese. Un onere che quest'anno assume particolare rilievo perché il 4 ottobre cade di domenica. In questo caso, per i lavoratori conviventi il Ccnl anzidetto prevede il recupero del riposo in un'altra giornata o, in alternativa, il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Quanto ai lavoratori non conviventi, la giornata dovrà essere retribuita sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale. La stessa disciplina si applicherà anche alla festività del 1° novembre, che nel 2026 cadrà anch'essa di domenica. Restano poi le ricorrenze dell'8 dicembre, del 25 dicembre e del 26 dicembre, che non coincidono con la domenica e saranno quindi gestite secondo le ordinarie regole previste dal CCNL.

L'Enea ha aggiornato i propri Vademecum in materia di efficientamento energetico

L'Enea ha provveduto ad aggiornare i Vademecum informativi sull'efficientamento energetico presenti sul proprio sito. Questo l'elenco dei documenti aggiornati:

- Riqualficazione globale
- Bonus Facciate
- Parti comuni condominiali
- Coibentazione strutture
- Serramenti e infissi
- Schermature solari
- Collettori solari
- Generatori a biomassa
- Pompe di calore
- Sistemi ibridi
- Microcogeneratori
- Building automation
- Caldaie a condensazione - generatori ad aria a condensazione

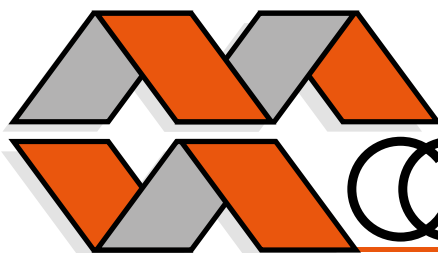
Al via le domande per il "Bonus affitti" per genitori separati

Con apposito avviso pubblico, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha segnalato che dalle ore 12 di mercoledì scorso, 7 ottobre, e fino alle ore 12 di mercoledì 28 ottobre 2026, possono essere presentate, da parte di genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, le istanze per avere i contributi erogati dal Fondo destinato al "sostegno abitativo" (istituito dalla legge di bilancio 2026 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026).

Per richiedere tale contributo per l'affitto - pari al massimo a 6.000 euro per l'anno 2026 - si dovranno rispettare i criteri e le modalità previsti con il decreto attuativo n. 200 del 14.9.2026. E cioè i soggetti interessati potranno avanzare istanza mediante la piattaforma presente sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla quale si accede esclusivamente mediante spid, cioè o cns (<https://sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it>). Le domande dovranno contenere i dati, le informazioni e le dichiarazioni (rese ai sensi del dpr n. 445 del 28.12.2000) relative al possesso dei requisiti di accesso specificati negli artt. 6 e 7 del decreto n. 200/2026 tra cui, per esempio, l'esistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato e intestato al richiedente che deve avere un reddito individuale non superiore a 35.000 euro e non deve essere proprietario di uno o più immobili ad uso residenziale nel Comune dell'abitazione familiare o nei Comuni limitrofi, entro un raggio di 50 km, ad eccezione dell'eventuale proprietà della casa familiare.

Verrà poi stipulata una graduatoria su base regionale in base alla quale verrà erogato il contributo per l'affitto.

 **Per maggiori informazioni, contatta la sede della Confedilizia della tua città.**



www.confedilizia.it

Anno 36 - ottobre 2026 - n. 9

CONFEDILIZIA

notizie

EDITORIALE

- La difesa della proprietà
come presidio di libertà 2
- Proposta di regolamento
Ue sulla casa: la posizione
di Confedilizia 3-4-5
- Cedolare secca
per i negozi, misura
allo studio del Governo 8
- Tributi locali, il focus 9
- La casa riduce
le disuguaglianze 11
- Dalle Associazioni
territoriali 12
- Casi clinici di locazione 13
- LETTO PER VOI 14
- Giurisprudenza
sugli immobili 15
- 36° Convegno
Coordinamento legali:
tutti gli interventi da 16 a 21
- SISTEMA
CONFEDILIZIA da 24 a 26
- Dal Parlamento
Proposte e interrogazioni
sui temi dell'immobiliare 31

TUTTOCONDOMINIO (pagg. 28-30)

Casi clinici di condominio - Registro di anagrafe condominiale e locazione - Immissioni in condominio, recente pronuncia della Cassazione - Comproprietà e designazione del rappresentante in assemblea - Ultimissime di giurisprudenza

OMAGGIO DELLA CONFEDILIZIA A
CORRADO SFORZA FOGLIANI

COMBATTEVA BATTAGLIE
PER DIFENDERE I PRINCIPII



Articolo alle pagg. 22-23



DAI TERRITORI

Bologna

La Confedilizia di Bologna, nel mese di ottobre, organizzerà due incontri dedicati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella gestione degli immobili, con un approccio pratico e accessibile anche a chi non possiede competenze informatiche specifiche.

Il primo appuntamento, mercoledì 14 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, sarà dedicato all'"Intelligenza artificiale senza tecnicismi". Saranno presentati strumenti come ChatGPT, Gemini e Claude e verrà spiegato come utilizzarli per ottenere risposte utili e precise, scrivere email e comunicazioni professionali, comprendere più rapidamente documenti e contratti e semplificare le attività quotidiane legate alla gestione degli immobili.

Il secondo incontro, in programma mercoledì 21 ottobre, sempre dalle 14.30 alle 17.30, avrà per tema "Contratti, condomini e problematiche immobiliari". L'attenzione sarà rivolta all'utilizzo dell'IA per comprendere clausole contrattuali, analizzare verbali, regolamenti e delibere condominiali, interpretare ripartizioni delle spese e tabelle millesimali, prepararsi agli incontri con legali, tecnici e amministratori e predisporre comunicazioni efficaci a inquilini, condòmini e professionisti.

Entrambi gli incontri sono rivolti a proprietari immobiliari, amministratori condominiali, piccoli investitori e a quanti desiderano utilizzare l'intelligenza artificiale in modo semplice e concreto nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.



i Per essere invitati a eventi di questo tipo contattare la Confedilizia di Bologna (info@apebologna.eu – tel. 051.226416).

Forlì-Cesena

La Confedilizia di Forlì-Cesena e della Romagna riprende il percorso dei "Salotti Informativi" presso la Sede dell'Associazione, in Via Giorgina Saffi n. 9 a Forlì, interrotti a seguito della pandemia, rivisitandoli però in una veste più puramente "culturale".

È con questo spirito che nasce INCONTRIAMO-LI': un ciclo di tre incontri, ideati e curati da Davide Boschini, componente del Centro Studi della Confedilizia di Forlì-Cesena, dedicati ad alcuni protagonisti dell'Arte Forlivese.

Il primo incontro si è già svolto venerdì 2 ottobre (i gemelli Alfonso e Nicola Vaccari); il secondo si svolgerà oggi alle 18 (l'evoltrice e canalizzatrice Claudia De Matteis) e il terzo si terrà venerdì 16 ottobre, sempre alle 18 (l'emergente Paolo Virgolini).

Gli incontri sono liberamente e gratuitamente aperti a soci e non soci.

i Per maggiori informazioni, contattare la Confedilizia di Forlì (apeforlicesena@gmail.com – tel. 0543.20026)

Lanciano

La Confedilizia di Lanciano, assieme alla Federazione regionale abruzzese e al Coram, ha organizzato un corso di aggiornamento per amministratori di condominio, valido per l'annualità 2026-2027. Il corso si svolgerà in presenza a Lanciano **dal 16 al 18 ottobre 2026**, con esame finale previsto nell'ultima giornata. Il programma affronterà numerosi temi di interesse per la professione, tra cui sicurezza degli edifici, compiti e responsabilità dell'amministratore, privacy, scadenza del mandato e prorogatio imperii, regolamento condominiale, lavori straordinari, assicurazioni e gestione dei sinistri. Particolare attenzione sarà dedicata anche all'intelligenza artificiale, con un approfondimento sulle criticità, gli strumenti, le opportunità e le applicazioni pratiche per l'attività dell'amministratore. Sono inoltre previsti momenti di *Question Time* e analisi di casi pratici, per favorire il confronto sui temi affrontati durante le lezioni. Al termine del percorso, domenica 18 ottobre, si svolgerà l'esame finale.

Responsabile scientifico è l'avv. Filomena Crognale



Per maggiori informazioni, contattare la Confedilizia di Lanciano (confedilizialanciano@tiscali.it - tel. 0872.728287).

Torino



In occasione dell'avvio del corso di aggiornamento per amministratori di condominio, la Confedilizia di Torino ha organizzato per venerdì 16 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, l'incontro "Energia e immobili. Gestire meglio, consumare meno" presso il Salotto delle idee del Collegio Artigianelli, in corso Palestro 14 a Torino.

L'appuntamento sarà dedicato alle nuove prospettive del settore energetico e alla gestione efficiente degli impianti negli edifici condominiali e privati. Tra i temi al centro dell'incontro, l'evoluzione del mercato dell'energia e il suo impatto sui costi di gestione degli immobili, le soluzioni per una conduzione più efficace degli impianti e le opportunità per contenere i consumi, ottimizzare i costi e migliorare la gestione degli edifici.

L'incontro è aperto a proprietari, amministratori, professionisti e operatori del settore.



Per essere invitati a eventi di questo tipo contattare la Confedilizia di Torino (segreteria@apetorino.it - tel. 011.5214218).

I SOCI SONO LA NOSTRA FORZA



ISCRIVITI ALLA CONFEDILIZIA

Presso le nostre Associazioni territoriali,
troverai consulenze e servizi dedicati ai proprietari
su tutto ciò che riguarda la casa e gli immobili.

www.confedilizia.it



Confederazione italiana della proprietà edilizia



CASI DI LOCAZIONE

a cura dell'**avv. Flavio Saltarelli**

Tratti da *Confedilizia notizie*, mensile diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione (info 06.679.34.89)

Incendio: quando il conduttore risponde della perdita o del deterioramento dell'immobile?

L'art. 1588 cod. civ., sancendo che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una vera e propria presunzione di colpa a carico del conduttore medesimo, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile.

Da ciò deriva che, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (cfr. in punto Tribunale Palmi, 30.5.2025, n. 272).

L'indennità di avviamento è dovuta nell'ipotesi di affitto di azienda?

La perdita di avviamento commerciale non è indennizzabile in ipotesi di affitto d'azienda, poiché esso già inerisce il complesso aziendale medesimo dato in affitto: se il contratto di locazione è stato stipulato funzionalmente al correlato e collegato contratto d'affitto di azienda, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della l. n. 392 del 1978 non può essere riconosciuta per l'affitto di azienda, perché è prevista solo per i casi di cessazione del rapporto di locazione (cfr. in punto anche Corte appello Bari sez. III, 22.9.2023, n. 965).





CASI DI CONDOMINIO

a cura dell'**avv. Flavio Saltarelli**

Tratti da *Confedilizia notizie*, mensile diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione (info 06.679.34.89)

Buca non segnalata nel cortile: chi risponde di eventuali danni ai terzi?

Il condominio e l'amministratore rispondono in solido dei danni patiti da chi è caduto in una buca presente all'interno del cortile condominiale e non segnalata. L'amministratore, infatti, è tenuto - attraverso i poteri e doveri di controllo che gli sono attribuiti dalla vigente normativa - ad impedire che lo stato d'incuria dei beni condominiali provochi danni ai condòmini o a terzi assumendo ogni più opportuna iniziativa del caso.

Egli viene, pertanto, a trovarsi nella posizione di custode rispetto a tali beni comuni e, conseguentemente, può essere chiamato a rispondere per i danni da questi provocati (cfr. in punto Cassazione civile sez. III, 16/10/2008, n. 25251).

Il condomino che sottrae l'energia elettrica condominiale deve risarcire il danno?

Al di là della rilevanza in sede penale, il collegamento abusivo di un alloggio al contatore elettrico condominiale senza autorizzazione assembleare costituisce un illecito. Il condomino è, quindi, tenuto a rimuovere immediatamente l'allaccio ed a risarcire il danno per l'energia elettrica indebitamente sottratta.

La determinazione dell'ammontare del pregiudizio, in assenza di una perizia tecnica, può anche essere effettuata equitativamente, sulla base dei consumi medi di un'utenza domestica per ogni anno di utilizzo abusivo.

Il condominio può imporre interventi sugli impianti elettrici dei singoli?

Seppure nell'ambito di lavori straordinari che riguardano l'intero stabile, il condominio non può imporre interventi sugli impianti esistenti all'interno dei singoli appartamenti anche qualora siano necessari per ammodernare l'impianto elettrico condominiale. Ciò poiché l'assemblea non ha il potere d'invadere la sfera di proprietà dei singoli partecipanti, a meno di uno specifico assenso degli interessati (cfr. sul punto Cassazione civile sez. II, 8.7.2020, n. 14300).





Attestazione per una locazione "a canone concordato"? Vieni in Confedilizia

CHI SIAMO

La Confedilizia è l'organizzazione storica della proprietà immobiliare. Gli interessati possono avere ogni informazione sulla sua attività, oltre che sui problemi in genere della proprietà edilizia, dal mensile *Confedilizia notizie* e rivolgendosi alle sedi territoriali dell'organizzazione (oltre 200), presenti in tutti i capoluoghi di provincia e anche nei maggiori centri. Presso le Associazioni aderenti alla Confederazione, i soci possono avere una qualificata e valida assistenza in materia di locazione per la stipula e la gestione dei contratti sia liberi che con agevolazioni fiscali (compresi i calcoli di con-

venienza per la cedolare secca) nonché ogni consulenza (tributaria, catastale, condominiale, portierato, colf e badanti ecc.) e ogni altro utile servizio (attestazione di rispondenza del contratto di locazione all'Accordo territoriale, assistenza fiscale CAF, registrazione telematica contratti ecc.).

Tramite le Associazioni territoriali (che curano la tenuta dei Registri locali amministratori) gli amministratori condominiali possono iscriversi al Registro nazionale amministratori della Confedilizia-Coram nonché utilizzare il Servizio quesiti.

Presso le stesse Associazioni gli iscritti possono fruire gratuitamente del Servizio di visure catastali on-line, anche ipotecarie, e tutelarsi contro il rischio di morosità del proprio inquilino grazie al Servizio PerTe Garanzia Affitto, fornito in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Presso le Associazioni territoriali sono disponibili anche informazioni sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati Confedilizia/Cgil/Cisl/Uil e sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori domestici che la Confedilizia stipula tramite l'aderente Assindatcolf.

Maggiori informazioni presso le Associazioni territoriali di Confedilizia, i cui recapiti sono reperibili consultando il sito www.confedilizia.it

Confedilizia - Confederazione italiana proprietà edilizia - Via Borgognona, 47 - 00187 Roma - tel. **06.679.34.89** - mail segreteria@confedilizia.it